

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
COMUNE DI MIRA  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)		
20 OTT. 2023		
Prot. N°	49662	
Cat.	Cl.	Fasc.
V	7	

Verbale n. 68 del 05/10/2023

**OGGETTO:** proposta di determinazione dirigenziale del settore 3 Governo del Territorio, avente ad oggetto: <<incarico di assistenza tecnica all'ufficio Mobilità e Trasporti per la redazione di una proposta relativa ai collegamenti interni tra le stazioni ferroviarie, autobus e termini fluviali presenti nel territorio del Comune di Mira, da concertare con gli Enti competenti. Impegno di spesa>>.

**Premesso che:**

Il servizio di trasporto pubblico locale non è di competenza del Comune di Mira, ma è intenzione dell'Amministrazione Comunale sottoporre e condividere con gli enti competenti, una proposta di integrazione del servizio esistente per migliorare anche i collegamenti all'interno del territorio del Comune di Mira, senza tralasciare i collegamenti esterni, individuando le coincidenze tra linee di trasporto pubblico extraurbane, orari dei treni e orari dei trasporti di navigazione presenti a confine con il Comune di Venezia;

Inoltre, che è intenzione di verificare e approfondire la possibilità di poter agganciare le linee che interessano il Comune di Mira all'interno del trasporto pubblico locale (area Urbana) con l'utilizzo del biglietto unico per questi tipi di trasporti adottato a residenti turistici. Inoltre per quel che riguarda il trasporto pubblico locale lo studio dovrà verificare anche la possibilità di spostamento dei capolinea esistenti, oggi insistenti nelle frazioni di Malcontenta e Cà Sabbioni in comune di Venezia, eliminando eventuali sovrapposizioni di linee extraurbane e verificando la linea presente oggi nel territorio di Mira - Omnibus;

Che il carattere puntuale della valutazione in oggetto, rende necessario avvalersi dell'assistenza di competenze specifiche, non reperibili tra il personale dipendente dell'Ente, così come certificato dal Dirigente del Settore;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e norme di accesso, trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, il 17/06/2014;

Che all'art. 58 del regolamento sopra citato stabilisce che: " Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, nonché da specifiche previsioni di legge, il Dirigente può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrano i seguenti presupposti: lettera b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, culturale, scientifica, pubblicitaria, non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;

Che si tratta di un incarico di assistenza meramente occasionale e che si esaurisce con la richiesta specifica prestazione.

**Il collegio:**

1) Tenuto conto che possono essere valutati positivamente i contenuti motivazionali a sostegno del conferimento dell'incarico di cui alla determinazione dirigenziale avente ad oggetto: "incarico di assistenza tecnica all'ufficio Mobilità e Trasporti per la redazione di una proposta relativa ai collegamenti interni tra le stazioni ferroviarie, autobus e termini fluviali presenti nel territorio del Comune di Mira, da concertare con gli Enti competenti. Impegno di spesa>>.

2) Segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n.266, gli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore ad euro 5.000,00 debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti

per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

3) Rammenta che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n.33/2013 le amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico, ecc.; tale adempimento costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, prevedendosi sostanzialmente un vincolo sull'efficacia del provvedimento di incarico, che fino alla pubblicazione sul sito non può produrre effetti, nel senso che non si può dare inizio di esecuzione all'incarico stesso;

**Con tale atto, si determina quindi, quanto segue**

- 1) di affidare l'incarico di esperto all'ing. Elio Zaggia, già dirigente presso A.C.T.V. S.P.A., attualmente in quiescenza, come da curriculum agli atti dell'ufficio e tenuto conto, in particolare, che lo stesso nel corso degli anni di servizio ha avuto la possibilità di approfondire la conoscenza in merito alla viabilità e al Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel territorio della Città Metropolitana di Venezia ed in particolare del Comune di Mira.
- 2) di impegnare, la spesa complessiva di Euro 5.425,00, quanto ad euro 5.000,00 al capitolo 2120100 "Prestazioni professionali per ufficio patrimonio" – cod. bilancio 01.05-1.03.02.11.000 del bilancio 2023, e per euro 425,00, al cap. 2802000 "Irap a debito del comune altri redditi" cod. bil. 01.11-1.02.01.01.000, del bilancio 2023.
- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, che responsabile del procedimento è la geometra Sabrina Zabotto.
- 4) di dare atto che la determinazione verrà trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 42 della legge 311/2004.

**Rilevato che:**

Nel caso di specie il Dirigente ai sensi dell'art. 58 del vigente regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, può conferire incarichi in via diretta, senza esperire procedure comparative.

**Dato atto che:**

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001 in relazione a tali incarichi stabilisce quanto segue:  
(...) **5-bis.** È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato(...).

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  
a) all'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve

avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

#### **Dato atto che:**

L'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n° 266 prevede che gli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore ad euro 5.000,00 debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.



L'art. 1, comma 42, della legge n° 311/1994 stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi; "tali affidamenti debbono essere corredata dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale".

#### **ricordato che:**

L'art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 impone alle amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, di pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico, ecc.; tale adempimento costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, prevedendosi sostanzialmente un vincolo sull'efficacia del provvedimento di incarico, che fino alla pubblicazione sul sito non può produrre effetti, nel senso che non si può dare inizio di esecuzione all'incarico stesso.

Il DUP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 30/03/2023, prevede al punto 3.6., anche la revisione e aggiornamento dei piani relativi alla viabilità e mobilità, anche proponendo soluzioni di mobilità sostenibile da concertare con gli Enti sovraordinati.

Sulla determinazione deve essere acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del


 3   
Cui

d.lgs. N°267/2000;

**Tutto ciò premesso,**

**Il collegio dei revisori dei conti**

- 1) **Tenuto conto di quanto rilevato in relazione all'istruttoria svolta dall'ufficio, prende atto dei contenuti motivazionali a sostegno del conferimento dell'incarico di cui alla proposta di determinazione dirigenziale: "incarico di assistenza tecnica all'ufficio Mobilità e Trasporti per la redazione di una proposta relativa ai collegamenti interni tra le stazioni ferroviarie, autobus e termini fluviali presenti nel territorio del Comune di Mira, da concertare con gli Enti competenti. Impegno di spesa**
- 2) **Segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n° 266, gli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore ad euro 5.000,00 debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.**
- 3) **Rammenta che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n.33/2013 le amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico, ecc.; tale adempimento costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, prevedendosi sostanzialmente un vincolo sull'efficacia del provvedimento di incarico, che fino alla pubblicazione sul sito non può produrre effetti, nel senso che non si può dare inizio di esecuzione all'incarico**  
Letto, confermato, sottoscritto.

  
Marco Bogoni, presidente,  
Parizio Modolin, componente,  
Ernesto Maria, componente.